



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

N. del registro 12 Data 13 aprile 2012	OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese aprile alle ore 17:45 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE	X		10.	LUCATELLI MONIA	X	
2.	BARBANTE ROBERTO	X		11.	SERAFINI GIORGIO		X
3.	SCIAMPLICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA	X	
4.	QUERINI MAURIZIO		X	13.	FONDI ENRICO	X	
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO	X	
6.	FEI MAURO	X		15.	ROMEI DANILO	X	
7.	SELLATI ROBERTO	X		16.	CRESTINI EMANUELE		X
8.	FERAZZOLI LUIGI	X		17.	DE SANTIS MAURIZIO	X	
9.	PIZZICONI SIMONE		X				

Assegnati n.	
n carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	13
Assenti n.	4

.....
.....
.....
.....
.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra Luigi Ferazzoli nella sua qualità di Presidente
 - Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Stefania Panzironi La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: Sellati Roberto, Trinca Valentina, Gatta Mario

Il Presidente introduce l'argomento chiedendo al Consiglio che accetta di dare per letta la proposta di delibera sotto riportata:

“Il Consiglio Comunale

Premesso e considerato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento la gestione delle proprie entrate tributarie, ivi compresa la fase della loro riscossione;

Visto:

- l'art. 1 comma 340 della Legge 311/2004 (finanziaria 2005) che stabilisce il limite minimo della superficie tassabile;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29 dicembre 2011 che stabilisce di provvedere con decorrenza 1 gennaio 2012 alla gestione diretta della riscossione coattiva della tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni;

Ritenuto:

- necessario e opportuno modificare:
 - l'articolo 4 del regolamento comunale che individua i presupposti ed i soggetti passivi della tassa;
 - l'articolo 5 del regolamento che definisce i locali e le aree esterne tassabili;
 - l'articolo 19 del regolamento che disciplina le modalità di accertamento, riscossione e contenzioso;

Visto l'art. 27, c. 8, della L. 448/2001 (L.F. 2002) che ha stabilito che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. Di modificare gli articoli 4, 5 e 19 del vigente Regolamento Comunale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come specificato nell'allegato A);
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

L'art.4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

Presupposti e soggetti passivi

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti su tutto il territorio comunale su cui è istituito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma precedente, con vincolo di solidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze concessi in locazione, in uso o in comodato d'uso, la tassa è dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se il periodo di locazione o comodato d'uso è inferiore all'anno. Per gli immobili abitativi e relative pertinenze concessi in locazione, con regolare contratto registrato, per un periodo superiore ad un anno, soggetto passivo è il conduttore, anche se non residente.

Art. 5

Locali ed aree esterne tassabili

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, salvo le esclusioni di cui agli articoli seguenti. La superficie tassabile è da misurare sul filo interno dei muri o sul perimetro coperto. L'area, approssimata al metro quadrato, viene computata al 100% ai fini della tassazione. In ogni caso, sulla base del comma 340 art. 1 Legge 311/2004 (finanziaria 2005), la superficie tassabile non può essere inferiore all'80% della superficie catastale, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Nel caso in cui la superficie denunciata sia inferiore alla predetta misura, la modifica viene effettuata d'ufficio dandone comunicazione scritta agli interessati.

Si considerano aree esterne tassabili tutte le superfici, comprese quelle eccedenti i 200mq., scoperte o parzialmente coperte (da tende o simili) destinate a campeggi, ad esposizioni di autoveicoli o altri articoli, a distributore di carburante, ad auto lavaggi, a cinema o spettacoli all'aperto, a sale da ballo all'aperto, all'accesso del pubblico negli impianti sportivi all'aperto, a banchi di vendita, a mercato settimanale all'aperto, a parcheggio posti auto, ad attività esercitate all'aperto.

La superficie tassabile è da misurare sul perimetro interno delle aree esterne.

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite pagheranno la tassa al 50%. Le aree scoperte adibite a verde superiori a 200 mq. pagheranno la tassa al 25%.

Allegato A)

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

L'approssimazione al metro quadrato, di cui al presente articolo, viene effettuata riportando alla misura intera inferiore le frazioni fino a mezzo metro quadrato, riportando alla misura intera superiore le frazioni eccedenti il mezzo metro quadrato.

I locali e le aree esterne di cui ai commi precedenti sono tassati secondo le tariffe deliberate per le singole destinazioni ed uso, raggruppate in categorie di tassazione omogenee per produttività specifica di rifiuti.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19

Accertamento, riscossione e contenzioso

L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

La riscossione della tassa avviene nelle seguenti forme alternative:

- a) Riscossione tramite ruolo in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.;
- b) Riscossione diretta a mezzo di c/c postale intestato al Comune di Rocca di Papa;
- c) Riscossione diretta a mezzo di versamento al Tesoriere comunale.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente la modalità di gestione di riscossione diretta che si intende adottare, valutando la congruità tra la forma di esazione e modalità di gestione della riscossione da prescegliere.

Su espressa richiesta del contribuente l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione.

In caso di riscossione diretta, l'importo del tributo, delle addizionali e degli accessori viene riscosso sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati a tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e delle risultanze degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile, di cui all'art. 74 del decreto suddetto, in apposito elenco da formare e approvare con determinazione dirigenziale, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

Gli importi dovuti sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto dovuto mediante avviso bonario di pagamento. L'intera somma è riscossa totalmente entro l'anno di invio dell'avviso di pagamento ed è ripartita in quattro rate di uguale importo.

Allegato A)

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso bonario, sarà emessa formale richiesta di pagamento in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla notificazione al contribuente.

Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere una dilazione in base a temporanee situazioni di obiettiva difficoltà del contribuente debitamente documentate e motivate.

Le rate sono mensili, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e non possono essere in ogni caso superiori a otto. L'importo della rata comunque non può essere mai inferiore ad € 51,65 (Euro cinquantuno/65).

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile esecutivamente in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato.

Gli avvisi di accertamento sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo devono contenere:

1. gli elementi identificativi del contribuente;
2. i dati dei locali e delle aree e le loro destinazioni;
3. i periodi di tassazione;
4. gli imponibili o maggiori imponibili accertati;
5. le tariffe applicate e le relative deliberazioni;
6. la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
7. l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

Il contribuente deve effettuare il pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. In tal caso il contribuente beneficerà di una riduzione delle sanzioni ad un quarto (riduzione pari al 75%) ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 507/1993 e dell'art. 17, c. 2 D.Lgs. 472/1997. Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato o venga effettuato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni e l'Ente provvederà al conseguente recupero delle somme dovute in un'unica soluzione attivando le procedure di riscossione coattiva.

La tassa, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente possono essere corrisposti, dietro presentazione di apposita domanda da parte del contribuente, mediante una dilazione concessa in base alle temporanee situazioni di obiettiva difficoltà del contribuente debitamente documentate e motivate.

Allegato A)

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Le rate per la sanatoria delle sofferenze sono mensili, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e non possono essere in ogni caso superiore a dodici. L'importo della rata comunque non può essere mai inferiore ad € 51,65 (Euro cinquantuno/65).

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- c. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- d. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile esecutivamente in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato.

La riscossione coattiva del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene effettuata in proprio dal Comune con la procedura indicata nel R.D. n. 639/1910, o in alternativa, affidata a terzi mediante esperimento di gara pubblica agli iscritti all'Albo dei soggetti abilitati con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'economicità della gestione del tributo, si procede alla riscossione, all'accertamento e al rimborso per somme pari o superiori ad € 10,33 (euro dieci/33).

Dopodichè dà la parola all'assessore SCIAMPLICOTTI Marika che illustra ampiamente l'argomento spiegando che in questo regolamento non viene toccata in nessun modo la misura della tassa.

Dopo vari interventi e un chiarimento definitivo sull'uso delle "aree scoperte" di cui all'art. 4 (trattasi di sole aree relative agli esercizi commerciali) si passa alle dichiarazioni di voto.

Il Capogruppo SANTANGELI Luca preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

Il Capogruppo FONDI Enrico preannuncia l'astensione del suo gruppo.

- A questo punto esce dall'aula il consigliere Crestini Emanuele risultano pertanto, in prosieguo di seduta, numero 13 consiglieri comunali.

Il Consigliere DE SANTIS Maurizio preannuncia il proprio voto favorevole

Il Consigliere ROMEI Danilo preannuncia il proprio voto favorevole

Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione della proposta di delibera e, assistito dai signori scrutatori, ne proclama il seguente risultato:

PRESENTI	13
FAVOREVOLI	11
ASTENUTI	2 (Fondi Enrico e Gatta Mario)

Il Consiglio approva

Alle ore 20:15 la seduta è sciolta

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FERAZZOLI LUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZIRONI STEFANIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

1. copia della presente è stata pubblica – dal Responsabile del CED – sul sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge 102/2009
2. giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio comunale il per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO